



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista** la richiesta con la quale il collaboratore scolastico in servizio presso il plesso Scuola Giovanni XXIII ha comunicato l'assenza dal servizio dal giorno 13-03-23 al 17-03-23;
- Visto** che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale collaboratore scolastico;
- Considerato** Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico in quanto impegnati già in ore eccedenti;
- Considerato** che nel plesso di servizio del collaboratore assente sono presenti alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;
- Considerato** che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni l'apertura e la chiusura dello stesso plesso;
- Verificata** l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto;
- Verificata** l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;
- Verificata** l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;
- Considerato** l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
- Vista** **la nota MIUR prot.2116 del 30.09.2015, del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR; che modifica le disposizioni della Legge di Stabilità 2015 autorizzando le Istituzioni Scolastiche alla nomina di personale supplente breve e saltuario qualora si verificano le condizioni ampiamente dichiarate con la presente nota;**

## CONSIDERATO

che il predetto divieto (comma 332) potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con attenzione, raggiunga la certezza che l'assenza del COLLABORATORE SCOLASTICO determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, anche in orario pomeridiano, nonché l'indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito

**DETERMINA**

di procedere al conferimento della supplenza breve dal giorno 15-03-23 fino al termine dell'assenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Valeria BRUNETTI